

Angelo Antonio Cervati

Emilio Betti e i mutamenti della cultura giuridica europea

SOMMARIO: 1. Cultura giuridica europea e principi della convivenza – 2. Tipicità dei fenomeni giuridici e dinamiche del diritto privato, pubblico e internazionale – 3. Cenni sulla scrittura delle costituzioni e delle disposizioni generali e loro condivisione sociale – 4. Cultura giuridica, specializzazione dei giuristi e interpretazione – 5. L'Europa, gli equilibri politici e il mutare dei principi della convivenza

1. *Cultura giuridica europea e principi della convivenza*

Emilio Betti è un giurista, uno storico e un intellettuale italiano molto noto, tradotto in più lingue e impegnato su vari fronti, che vanno dallo studio dei classici latini e della storia antica, fino all'interpretazione delle leggi e degli atti giuridici del nostro tempo. La sua cultura umanistica, filosofica e storica e la sua attenzione ai profili dinamici degli studi giuridici, oltre che la sua capacità di muoversi ai più alti livelli internazionali della cultura giuridica, fanno di lui una figura esemplare nella storia del diritto e spiegano la diffusione delle sue opere in gran parte del mondo. Betti è un testimone dei fenomeni del proprio tempo e della crisi della cultura europea nel corso del Novecento, quale si manifesta negli anni che precedono e seguono la Prima e la Seconda guerra mondiale. Egli è in grado, attraverso le sue vaste conoscenze, di orientarsi nel complesso groviglio dei saperi giuridici e teorici antichi, moderni e contemporanei, per riflettere sui percorsi delle culture nazionali, in modo libero da appartenenze a movimenti, partiti o scuole di pensiero. Il suo pensiero non si inserisce tuttavia facilmente tra i percorsi dominanti nella cultura giuridica italiana e europea ed egli tende a cercare propri spazi di riflessione, tenendosi lontano dagli ambienti ufficiali e dai circoli intellettuali più apprezzati delle grandi capitali europee, in cui ferve una maggiore animazione culturale e politica e si affermano nuovi orientamenti di pensiero¹.

¹ Questo isolamento è accompagnato da viaggi e soggiorni di studio in Europa e in alcune

Il suo impegno di studioso muove da lontano, dal diritto romano e da una riflessione sui giuristi antichi e moderni, che egli considera come attori di una continua ricerca di conoscenza da trasmettere ad altri, per fornire elementi idonei a interpretare fatti, norme, rapporti giuridici, nel quadro dei rispettivi contesti sociali². Pur nella consapevolezza delle contraddizioni, dei conflitti e delle sofferenze che le nazioni europee hanno patito o stanno per affrontare, Betti nutre una grande fiducia nelle tradizioni giuridiche e culturali che hanno caratterizzato la storia della cultura europea ed è profondamente convinto che i giuristi possano continuare a svolgere un ruolo tutt'altro che secondario nella vita e nell'interpretazione dei valori della convivenza. Egli è particolarmente attento alle dimensioni concrete dell'interpretazione giuridica e questo orientamento lo conduce a tenersi lontano, nei limiti del possibile, da ogni formalismo o astratto irrigidimento delle definizioni giuridiche, restando fedele a uno studio dinamico e storico dei fenomeni studiati.

La sua visione realistica del diritto e la sua vocazione per lo studio della storia giuridica lo conducono di fatto a collocarsi quasi in disparte quando in Europa infuriano due guerre mondiali, restando in esilio a Camerino nella casa materna, non solo durante e dopo gran parte della prima e della seconda guerra mondiale, ma anche in molti altri momenti della storia politica del suo tempo, evitando ogni carica politica o militare e tenendosi lontano dalle iniziative dei colleghi romanisti volte a celebrare il preteso risorgere dell'impero e della civiltà romani attraverso il regime fa-

città italiane, nei periodi che precedono il Primo e il Secondo conflitto mondiale, partecipando ad incontri di studio di alto livello accademico in Italia, come nelle città di Vienna, Parigi, Friburgo e Berlino; egli non aderisce a scuole o movimenti culturali, preferendo incontrare persone, leggere nuovi libri o viaggiare, fare escursioni sui picchi delle maggiori montagne dell'Europa continentale, cfr. E. BETTI, *Notazioni autobiografiche*, Padova 1953, p. 10 e ss., dove si afferma ad esempio «il massimo incitamento e il precipuo nutrimento continuava a trarlo dai libri» e più avanti (p. 17) «la sua segreta aspirazione a uscire dalla cerchia della immediata quotidianità e ad intrattenere un costante scambio d'idee coi più alti spiriti del suo tempo, doveva restare, allora e poi, in gran parte inappagata»; per il riferimento ai viaggi all'estero, si veda ancora quanto si legge *ivi* alle pp. 31 ss. e 34, con riferimento ai vantaggi che possono trarsi da permanenze in altri Paesi e da incontri con diverse persone.

² È il caso di ricordare una delle opere giovanili di Betti che riveste grande importanza dal punto di vista storico e teorico e che corrisponde in parte alla sua tesi di laurea in Lettere nel 1913: E. BETTI, *La crisi della Repubblica romana e la genesi del principato in Roma*, a cura di G. Crifò (con presentazione di E. Gabba), Roma 1982. Si veda CRIFÒ, *Romanistica attuale*, in Id., *Materiali per una storiografia romanistica*, Torino 1998, p. 356, dove si segnala il rischio che l'insegnamento del diritto romano possa perdere quella funzione educatrice che esso ha avuto finora nelle facoltà di giurisprudenza..

scista. Tra le principali battaglie, combattute attraverso i suoi scritti, si colloca, come accennato, quella contro le concezioni imperative o esclusivamente normative del diritto e, in secondo luogo, quella contro il formalismo giuridico. La critica alle visioni autoritarie e imperative del diritto non mette tanto in dubbio le fondamenta teoriche del positivismo ermeneutico³, quanto l'appiattimento del diritto su una dimensione solo ideologica, politica e dottrinarìa⁴.

All'ampiezza degli interessi che Betti manifesta per discipline umanistiche anche molto lontane tra loro, e per le escursioni nei parchi naturali e per le audizioni musicali, corrisponde un tendenziale distacco dalla politica e dalle iniziative del ceto politico. Non va neppure dimenticato che si tratta di un intellettuale che non arretra di fronte alle feconde prospettive di riflessione che possono venire dallo studio della retorica giuridica, dalle arti, dalla musica e dalla stessa teologia, come dall'interpretazione dei testi sacri⁵. Pur dedicando particolare attenzione allo studio dei profili sistematici del discorso giuridico, egli consiglia il lettore di non irrigidirne i rispettivi contenuti, tenendo presente il mutare dei criteri dell'interpretazione giuridica e quello dei percorsi storici della dogmatica giuridica; egli sottolinea anzi gli sviluppi dell'interpretazione in funzione evolutiva, che considera indispensabili per la stessa vita dell'ordine giuridico vigente⁶. Anche quando fa riferimento a temi fondamentali del diritto civile, processuale o costituzionale, egli dimostra di considerare lo studio del diritto più che un impegno solo sistematico o descrittivo, soprattutto come una forma di conoscenza retta da una profonda dimensione valutativa e interpretativa, che come è evidente non può non risentire dei mutamenti della cultura del tempo⁷. Betti, proprio perché dà tanta importanza alla storia, è

³ E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, I-II, a cura di G. Crifò, Milano 1990, vol. II, p. 795 e ss.

⁴ Cfr. BETTI, *Teoria generale*, cit. nt. 3, vol. I, p. 283.

⁵ BETTI, *Teoria generale*, cit. nt. 3, vol. II, p. 867 ss.

⁶ Cfr. E. BETTI, *Interpretazione della legge e sua efficienza evolutiva*, (1959) ora in ID., *Diritto, metodo, ermeneutica. Scritti scelti*, a cura di G. Crifò, Milano 1991, p. 536: «Le enunciazioni delle norme giuridiche non sono semplici giudizi di carattere conoscitivo, ma sono strumenti di azione; esse rappresentano le soluzioni che sono date a un problema di convivenza: sono quindi state giustamente qualificate ... come strumenti della vita sociale. E se sono strumenti, essi debbono evidentemente prestarsi anche ad operazioni di adattamento, dato che non sono fine a se stessi ma debbono servire alla vita sociale».

⁷ ID., *Interpretazione della legge*, cit. nt. 6, p. 537: «Se si tiene presente che l'interesse che muove i giuristi interpreti, non è rivolto alla ricognizione di un senso immutabile e in sé conchiuso, come avviene nell'interpretazione storica, ma tende a rendere meglio rispondenti alle esi-

ben consapevole del fatto che i giuristi di oggi, anche quelli che più riflettono sugli schemi giuridici e mentali degli uomini del passato, non possono giungere fino a calarsi del tutto nella mentalità dei giuristi di altre civiltà e di altre epoche, e che le loro riflessioni valutative rispecchiano inevitabilmente culture e sensibilità giuridiche e sociali attuali anche quando fanno riferimento ad ordini giuridici del passato. Quando propone di utilizzare il riferimento alla dogmatica dei moderni per interpretare la nascita e la struttura delle concettualizzazioni degli antichi, attraverso una comparazione diacronica delle interpretazioni giuridiche, non intende affatto travisare per questo le dinamiche del mondo antico, attraverso un uso della dogmatica moderna che finirebbe per alterare i presupposti fondamentali del discorso giuridico, etico, religioso o culturale degli antichi⁸; egli si limita piuttosto ad aprire un discorso storico sul mondo antico che tenga anche conto delle esperienze e sensibilità proprie dell'interpretazione contemporanea del diritto vigente, senza per questo rinunciare a fenomeni che si sono verificati secondo tempi e logiche diverse da quelle attuali⁹.

Betti è convinto, con tutte le cautele del caso, che i giuristi non possano muoversi come puri tecnici a disposizione del potere politico o economico, ma sono chiamati ad aprire spazi di riflessione comparativa che giovano alla comprensione e al miglioramento del diritto attuale e di quello passato¹⁰. Egli è uno scrittore che non si lascia facilmente etichet-

genze sociali del nuovo ambiente norme che altro non sono se non strumenti di civile convivenza, non si troverà punto contraddittoria la qualifica che qualche volta è stata data a certi forzati fraintendimenti come fraintendimenti produttivi. Tutto sta a vedere se il procedimento seguito, pur discutibile in ordine a una corretta ricognizione ermeneutica, sia, ciò non ostante, tale da pervenire a un esito sociale rispondente alla funzione cui è destinato questo istrumentario operativo che è il complesso delle regole contenute in un codice o delle regole con cui opera un istituto nella nuova orbita di una diversa società nazionale».

⁸ ID., *Diritto romano e dogmatica odierna*, in *Diritto, metodo, ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 59 ss. p. 71, «l'odierna dogmatica non va concepita ... come un corpo di dottrine fermo e immobile, cristallizzato, fondato sul presupposto che il mondo del diritto si esaurisca tutto nel diritto scritto e tendente ad un'obiettivazione assoluta e immutabile di concetti staccati dalla natura e dalla vita».

⁹ Alcune delle critiche rivolte a Betti da Orestano sembrano oggi eccessivamente legate a polemiche di scuola e a fraintendimenti del pensiero di Betti; si veda in particolare R. ORESTANO, *Il diritto romano nella scienza del diritto*, in *Diritto. Incontro e scontri*, Bologna 1981, pp. 67 ss. e 85 ss.

¹⁰ Cfr. BETTI, *Teoria generale*, cit. nt. 3, vol. II, p. 392, dove si afferma: «il materiale conservato ... non è che una massa di rovine e di frammenti di un edificio. Ora ciò che importa nell'ordinarlo non è di rialzare l'edificio atterrato, ma di ritrovarne il piano, la struttura, lo stile, di ricomporlo nella coerenza riconoscibile delle sue giunture e fratture e quindi anche nelle sue lacune».

tare in termini generali dal punto di vista politico, perché anche quando manifesta sentimenti apparentemente conservatori, dà prova nello stesso tempo di un certo ottimismo progressista, fino a manifestare sospetti nei confronti della dogmatica giuridica liberale cui rimprovera una visione atomistica e settoriale, spesso legata a interessi economici o a visioni parziali della storia sociale, poco attente alle effettive dinamiche umane¹¹.

2. *Tipicità dei fenomeni giuridici e dinamiche del diritto privato, pubblico e internazionale*

La teoria generale dell'interpretazione rappresenta per Betti l'occasione per sviluppare una ricerca sui presupposti teorici dei diversi saperi giuridici e umanistici che muove dallo studio dei fenomeni giuridici reali e non si identifica né con la filosofia del diritto, né con la teoria dell'argomentazione giuridica¹². Essa tende piuttosto a risalire, nella consapevolezza dell'unità dei fenomeni giuridici, ai comuni presupposti storici e teorici delle diverse discipline giuridiche e umanistiche e si propone di dedicare attenzione ai contesti storici e linguistici delle dottrine interpretative. Il *Leitmotiv* della riflessione bettiana in tema di interpretazione resta legato al significato culturale, etico, storico in presenza del quale i giuristi

¹¹ Più che porsi il problema della quantificazione della partecipazione di Betti al regime fascista, quel che oggi può interessare è il modo in cui egli si tiene parzialmente a distanza dal rinnovamento istituzionale e culturale che ha fatto seguito alla fine della Seconda guerra mondiale, così come aveva fatto rispetto al regime autoritario. Betti, come si è detto all'inizio, è uno scrittore di diritto che ha una profonda vocazione storica e un'inclinazione altrettanto forte per la filosofia e per la teoria generale dell'interpretazione, che gli consentono di mantenere il proprio pensiero giuridico al di fuori delle polemiche tra i romanisti e persino tra quelle dei filosofi del proprio tempo in tema di ermeneutica o di uso del diritto antico in funzione di sostegno dei miti politici di altre epoche. I suoi interventi in tema di interpretazione dei mutamenti istituzionali e interpretativi del suo tempo meritano apprezzamento soprattutto per l'altezza del livello storico e interpretativo in cui essi si collocano.

¹² Cfr. BETTI, *Diritto, metodo, ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 77: «Si tratta, in realtà, di categorie ... generali, sotto la specie delle quali noi moderni – in quanto giuristi – siamo portati a formulare e considerare il fenomeno giuridico, non pure sul terreno del diritto positivo nostro, ma ancora su quello di altri diritti positivi, siano questi della nostra epoca o epoche e di società diverse dalla nostra». Si veda in proposito anche G. CRIFÒ, *Pandettisti e storicisti nel diritto romano oggi*, in *Diritto romano attuale*, 1 (1999), p. 11 ss. dove si sottolinea come il contenuto valutativo dei discorsi giuridici non dipende da artifici tecnici o da formalismi e neppure da astrazioni dogmatiche ma dal mantenimento di una prospettiva realistica che non distolga lo sguardo dai problemi sociali e politici e dallo studio della storia generale.

interpretano i fenomeni che costituiscono l'oggetto delle loro riflessioni¹³. Betti parte dalla storia per arrivare alla filosofia generale, alla filosofia del diritto e alla teoria dell'interpretazione, senza irrigidire i termini dei percorsi conoscitivi, né la ricerca di nuovi elementi culturali e fattuali e si discosta tanto dallo storicismo immanentista quanto da altre dottrine legate alla tradizione storicista.

All'insostenibile pretesa del prevalere di un sapere giuridico sempre più tecnico, dogmatico e specialistico, Betti contrappone una conoscenza concreta e effettiva delle dinamiche giuridiche e sociali e un costante apprezzamento per il ruolo che i giuristi svolgono nelle società contemporanee. Il giurista deve, a suo avviso, guardare soprattutto alle tipicità sociali dei fenomeni che studia e alle situazioni concrete, che sono quelle che stimolano il suo senso di responsabilità e il suo impegno professionale, svolgendo in questo modo una funzione centrale per la vita dell'ordine sociale, oltre che giuridico¹⁴.

Betti è particolarmente sensibile alla ricchezza dei contenuti sociali e culturali che le espressioni del linguaggio giuridico assumono e mettono in luce e intende sottolineare l'apporto dei giuristi e delle scuole di diritto con riferimento all'interpretazione giuridica e alle valutazioni che ne orientano gli sviluppi. Egli resta lontano dall'idea di un metodo interdisciplinare di ricerca che possa unire lo studio dei diversi linguaggi del diritto e di altre scienze sociali e tiene conto della diversità dei fenomeni e dei metodi di studio delle discipline cui fa riferimento. Le elaborazioni delle dottrine giuridiche non sono per lui legate al rispetto di un'immaginaria volontà normativa che eserciti un potere permanente di comando, ma dipendono dalla funzione che il linguaggio del diritto svolge nelle diverse esperienze sociali, anche in relazione al mutare degli ordini giuridici e dei rapporti sociali¹⁵. Egli muove perciò dallo studio del linguaggio del diritto per af-

¹³ BETTI, *Teoria generale*, cit. nt. 3, vol. II, p. 589; G. CRIFÒ, *Romanistica attuale*, in ID., *Materiali di storiografia romanistica*, Torino 1998, p. 356.

¹⁴ BETTI, *Teoria generale*, cit. nt. 3, vol. I., p. 813 ss. Si veda N. Irti, *Destini dell'oggettività*, Milano 2011; ID., *Occasioni novecentesche*, Napoli 2012, pp. 12 ss. e 35 ss., dove si parla di «una duplice anima» di Betti, diviso tra rigidità teorica e vitale mobilità che talvolta «esplosa in violenza di contraddizioni interne e di laceranti antinomie».

¹⁵ Si veda ad esempio BETTI, *Teoria generale*, cit. nt. 3, vol. II, p. 798 ss., a proposito dell'interpretazione in funzione normativa, aggiungendo che il rigore che si richiede non è quello formalistico esclusivamente legato all'uso che il legislatore abbia fatto di alcune espressioni, ma che «non basta, dunque, analizzare la logica della lingua usata dalla legge: si deve altresì indagare, in indirizzo storico e tecnico, sia la logica dei rapporti sociali disciplinati, sia la logica del loro trattamento giuridico».

frontare il mutare dei parametri di valutazione dei fenomeni giuridici, riflettendo costantemente sui problemi teorici dell'interpretazione. Le sue ricerche finiscono per riconoscere grande importanza al mutare della cultura dei giuristi e al variare dei significati valutativi del linguaggio giuridico nel quadro della storia dei diversi ordini e delle diverse culture giuridiche. Egli è convinto che occorra evitare un'utilizzazione confusa e promiscua delle espressioni tecniche e retoriche proprie dei diversi linguaggi disciplinari, raccomandando piuttosto al giurista di tener fede al rigore del proprio linguaggio.

L'attenzione di Betti alla storia e alla cultura giuridica lo porta anche verso l'idea che lo studio dinamico del diritto non debba chiudersi in un'eccessiva specializzazione delle discipline giuridiche. Tale orientamento, lungi dal condurlo verso il formalismo o il nominalismo, lo fa entrare direttamente nel campo della teoria dell'interpretazione e lo conduce verso uno studio dei fenomeni giuridici, che muove dal mutare del valore semantico delle espressioni giuridiche¹⁶. Egli giunge alla conclusione che il linguaggio del legislatore e l'intero linguaggio dei giuristi vanno considerati come oggetto di interpretazione e integrazione e non esclusivamente come espressioni di comandi da porre al centro della riflessione sui fenomeni giuridici: egli preferisce insistere sui significati valutativi di quel linguaggio e sul mutare di essi.

Occorre anche ricordare che Betti resta perplesso dinanzi alle visioni autoritarie e decisioniste del diritto, convinto come è che se l'interpretazione giuridica può guidare verso una valutazione realistica, distaccata e non del tutto immanente ai fenomeni giuridici presi in considerazione, ciò avviene in relazione ai profili più significativi delle diverse fattispecie che vanno individuate nella concretezza della prassi. Egli è convinto che la comparazione giuridica possa contribuire ad accrescere la conoscenza dei fenomeni giuridici nel loro mutare, sia con riferimento alle trasformazioni dei settori dello stesso ordine giuridico che con riguardo ad alcuni momenti tipici nel divenire degli ordini giuridici. Tutta la sua opera di civilista è diretta a mettere in luce i profili di tipicità degli interessi e delle

¹⁶ Cfr. BETTI, *Teoria generale*, cit. nt. 3, vol. I, p. 24 e s. «il soggetto pensante viene crescendo attraverso un processo comunicativo con altri soggetti nell'intuito e nel gusto etico, estetico, ecc. ... Insomma la valutazione, come la conoscenza è in uno sviluppo continuo» e ancora p. 111 «Evidente è l'eterogeneità tra segno percepito o suono udito e significato da intendere ... Ma il fattore che ricollega al segno la forma rappresentativa ... è lo spirito vivente e pensante»; p. 164 «In ogni dialogo che si svolge tra due interlocutori orientati in senso reciproco l'uno verso l'altro, si può notare che ciascuno nel rivolgersi all'altro anticipa determinate risposte possibili, nella discussione»; pp. 251, 258, 287, 441 ss. e 478 e *passim*.

aspettative sociali meritevoli di tutela. anche in considerazione dell'emergere di nuovi profili di tipicità sociale, specialmente con riferimento ai contratti e ai negozi giuridici cui dedica attenzione nel quadro dei suoi studi sulle obbligazioni¹⁷. Egli sottolinea l'antistoricità, l'astrattezza e l'inadeguatezza di considerazioni comparative che si limitino a giustapporre elementi del tutto diversi tra loro, finendo per fornire schemi di riferimento astratti e isolati dalle rispettive circostanze di fatto e di diritto, mentre compito della comparazione dovrebbe essere quello di fornire elementi concreti di valutazione¹⁸.

Anche se le coordinate economiche e sociali del tempo in cui Emilio Betti si interrogava sul mutare dei criteri per l'interpretazione delle leggi e dei contratti interpretati sono oggi mutati, l'individuazione delle aspettative degli interessati e dei titolari dei diritti dei privati e delle collettività resta importante per uno studio non formalistico del diritto, che non perda di vista le trasformazioni del corpo sociale e il ruolo che i giuristi svolgono in tale prospettiva. Una delle principali indicazioni di Betti, che resta valida per impostare ogni discorso sull'interpretazione del diritto privato e pubblico, è l'attenzione alle dinamiche sociali, in una prospettiva che non ha nulla di autoritario o di radicale, ma si ispira al mutare dei contesti sociali in vista dell'esigenza di cogliere i profili evolutivi maggiormente apprezzabili nel riferimento ai mutamenti legislativi¹⁹.

Questo non significa affatto che oggi le enunciazioni del legislatore vadano lette, più che in passato, come espressioni di una volontà che vincoli al rispetto formale del precetto normativo; in effetti nel nostro tempo l'attenzione ai profili sociali e umani delle enunciazioni del legislatore si è fatta più penetrante rispetto al passato e si è diffusa una maggiore consapevolezza degli elementi equitativi e di ragionevolezza che sono presenti nel momento dell'interpretazione del diritto in relazione al caso concreto.

3. *Cenni sulla scrittura delle costituzioni e delle disposizioni generali e loro condizione sociale*

Per Betti l'ordine giuridico si presenta come un fenomeno vivente, che nasce dalla concretezza dei fenomeni giuridici e sociali e la continuità

¹⁷ E. BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, Milano 1971², p. 382 ss.; ID., *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino 1955, pp. 194 ss. e 812.

¹⁸ BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici*, cit. nt. 17, p. 83 ss.

¹⁹ BETTI, *Interpretazione della legge e sua efficienza evolutiva*, cit. nt. 6, p. 523 ss.

stessa degli ordini giuridici dipende in buona parte dall'opera di giuristi in grado di valutare le dimensioni effettive dei mutamenti culturali e sociali propri del loro tempo. Betti professa una visione culturale e filosofica tutt'altro che autoritaria con riferimento alla scrittura dei principi costitutivi dei popoli europei e tende a considerare anche le carte costituzionali della storia contemporanea come punti di partenza sulla cui base avviare progetti di rinnovamento istituzionale, allo stesso modo di quanto accadde nell'epoca delle grandi codificazioni per la scrittura delle disposizioni generali dei codici civili, che richiesero anch'esse un ulteriore approfondimento del loro significato storico e culturale nel quadro delle singole esperienze giuridiche nazionali.

Nel convegno di Pisa del 1941 sulla scrittura dei principi generali del codice civile, quando si discusse sulla proposta di codificare i principi del nuovo regime istituzionale nella parte introduttiva del Codice, Betti è tra gli scrittori di diritto che più sottolineano l'esigenza di non dimenticare che i principi generali provengono dalla condivisione sociale, più che dall'esercizio del potere politico²⁰. A proposito dell'individuazione dei principi generali dell'ordine giuridico, egli scrive: «non si tratta di registrare ab extra dati naturali, ma di apprezzare esigenze della vita sociale» e aggiunge «è proprio vero che ciascuna società storicamente determinata vede ciò che ha nel cuore, ossia quel che più le preme e le sta a cuore»²¹. È appena il caso di sottolineare che, secondo Betti, l'idea di considerare la scrittura nella sua natura di espressione della storia di un popolo viene soprattutto dalla tradizione ebraica, particolarmente consapevole dell'importanza della storicità della scrittura, intesa come punto di partenza di sviluppi imprevedibili e non rigidamente determinabili²².

Di particolare interesse è poi la sua visione della storia del diritto costituzionale italiano, dallo Statuto monarchico dello Stato di Sardegna alle strutture dello Stato corporativo²³, fino al giudizio, decisamente critico, che egli manifesta nei confronti dei successivi sviluppi del diritto costituzionale italiano, alla fine della Seconda Guerra mondiale. Egli vede inoltre come difficili da realizzare prospettive istituzionali di un'Unione europea nel qua-

²⁰ E. BETTI, *Sui principi generali del nuovo ordine giuridico*, in *Studi sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista*, Pisa 1941, p. 321.

²¹ BETTI, *Teoria generale*, cit. nt. 3, vol. II, pp. 855 e 877 ss.

²² BETTI, *Teoria generale*, cit. nt. 3, vol. II, p. 867 ss.

²³ E. BETTI, *Aufbau der faschistischen Staatsverfassung*, in «Zeitschrift für öffentliches Recht» XXII (1944), p. 59 ss.; cfr. A.A. CERVATI, *L'insegnamento di Emilio Betti e il diritto costituzionale*, in ID., *Per uno studio comparativo del diritto costituzionale*, Torino 2009, p. 75 ss., nt. 35.

dro di un ordine giuridico sovranazionale, proprio in ragione delle profonde differenze culturali e sociali che continuano a esistere tra i popoli europei, nonostante le unioni monetarie e militari in via di realizzazione²⁴.

Betti, quando parla della scrittura di nuovi testi costitutivi, insiste sui criteri necessari per una loro interpretazione secondo parametri storici e sociali che tengano conto non solo dei rapporti di equilibrio esistenti tra organi e istituzioni nazionali e sovranazionali, ma anche degli orientamenti comuni ai protagonisti delle nuove esperienze. La scrittura del testo rappresenta un momento molto importante nella storia del diritto e i giuristi sono sempre stati particolarmente attenti alle esperienze storiche di scrittura di testi giuridici²⁵. Egli pone l'accento sulle connessioni che i giuristi stabiliscono tra i grandi avvenimenti storici e le visioni del mondo che si affermano nel corso del divenire delle collettività, assicurando la continuità tra i diversi ordini giuridici.

Betti guarda alla Repubblica italiana e alla sua Costituzione come ad una complessa realtà istituzionale, le cui componenti suscitano in lui alcuni interrogativi perché egli vede la nazione italiana come ancora incerta sul proprio futuro politico e sociale, dopo la sconfitta politica e militare, e tuttora condizionata da un quadro internazionale tutt'altro che chiaro²⁶.

Betti non può tuttavia essere considerato un 'nemico della Costituzione' e non si può affermare neppure che egli sia contrario per principio

²⁴ E. BETTI, *Possibilità e limiti di un diritto di convivenza europeo*, in «Il Foro italiano», 76.8 (1953), p. 177 ss. dove si osserva che «il parlare di una "comunità" europea potrebbe portare il profano su di una falsa strada. Inducendolo a credere che nell'ambito di questo settore supernazionale si sia trovata la via per la formazione di un diritto europeo supernazionale. Noi giuristi, però, che siamo educati alle concezioni della scuola storica e che abbiamo assistito alla degenerazione del positivismo legislativo, sappiamo perfettamente come il diritto di ogni comunità nazionale non sia, per sua natura, qualcosa di artificiale, da doversi adagiare in una cornice meramente esteriore, ma sia qualcosa invece che si viene formando spontaneamente, che deve trovare il suo humus in quelli che sono gli elementi tipici determinanti nella vita di relazione ... Laddove mancano questi presupposti per una configurazione unitaria del diritto, è vano cercare di colmare le corrispondenti lacune con facciate legalitarie».

²⁵ BETTI, *Teoria generale*, cit. nt. 3, vol. II, p. 794 e s.

²⁶ Lo stesso Emilio Betti, nell'introduzione al primo volume delle sue *Istituzioni di diritto romano*, Padova 1947 (ristampa dell'ed. 1942), p. XII e ss. – un'opera di grande importanza al fine di approfondire rapporti di sostanziale analogia tra lo studio storico delle istituzioni e la comparazione tra diversi ordini giuridici in vigore nel proprio tempo – mette in guardia dinanzi al pericolo di un «frazionamento dell'occidente in tanti circoli chiusi, l'un l'altro escludentisi», con l'effetto di un «crescente isolamento e incomprensione reciproca» tra i diversi Paesi europei, derivante dallo «smarrimento di quell'alto senso di umanità che ci rende atti a comprendere forme di vita storiche e contemporanee diverse dalla nostra».

ad ogni processo di integrazione europea che possa comprendere tutti i popoli che condividano una cultura comune e che hanno vissuto diverse e contraddittorie esperienze istituzionali, politiche e culturali. Egli manifesta comunque un giudizio storico sostanzialmente negativo nei confronti di un testo risultante dal raggiungimento di accordi politici tra i partiti, di quello che sarà poi chiamato l'«arco costituzionale». Non è tuttavia il caso di enfatizzare eccessivamente la sua critica nei confronti della Costituzione italiana, in primo luogo perché Betti tende a non portare troppo oltre i suoi dubbi nei confronti del testo costituzionale, e in secondo luogo per non correre il rischio di farlo passare come un sostenitore di tendenze politiche autoritarie, contrarie alla democrazia parlamentare; egli si presenta come un giurista sostanzialmente fedele al modello liberale di cultura giuridica, diffuso nella cultura europea prima della seconda guerra mondiale, mantenendo una relativa diffidenza nei confronti della cultura politica e partitica prevalente nel dopoguerra.

La sua voce finisce tuttavia per essere una delle più critiche espresse da un giurista italiano nei confronti della Costituzione democratica e del modello parlamentare e regionale delle nuove istituzioni del dopoguerra; in essa Betti manifesta la sua sfiducia nella cultura politica allora prevalente e sembra volere sottolineare che il testo costituzionale sia stato influenzato dalle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale. Le sue prese di posizione nei confronti della Costituzione dell'Italia repubblicana confermano la necessità di uno studio storico, non necessariamente immanentista, sulle novità istituzionali e interpretative che hanno fatto seguito all'entrata in vigore della Costituzione approvata dall'Assemblea costituente. La sua denuncia di un'eccessiva politicizzazione dello Stato italiano, anche nella prospettiva antifascista, consente di superare i limiti di un'interpretazione che consideri adeguati alla identità nazionale italiana i congegni istituzionali adottati dall'Assemblea costituente che varò l'immagine di una Repubblica dei partiti politici culturalmente non in grado di superare gli scogli di una nazione ancora lontana dall'aver raggiunto un'identità sociale e culturale adeguata ai nuovi compiti internazionali.

4. *Cultura giuridica, specializzazione dei giuristi e interpretazione*

Betti è uno scrittore che ha pubblicato alcune delle sue maggiori opere in anni lontani da quelli in cui noi oggi le leggiamo e quel che ci induce a leggerle è soprattutto la constatazione che egli, come avviene per altri giuristi della stessa epoca – ad esempio Carnelutti, Jemolo o Pugliatti, oppure

Friesenhahn, Anschütz o Carré de Malberg –, raggiunge livelli di riflessione storica e giuridica particolarmente elevati; ciò non dipende dalla considerazione che tali affermazioni esprimano verità dogmatiche incontrovertibili, ma dalla loro apertura a una visione aperta e dinamica dei fenomeni giuridici.

La principale caratteristica del modo in cui Betti affronta alcuni dei più difficili problemi del diritto contemporaneo è quella di mantenere l'accento sui contenuti storici delle dottrine giuridiche e sull'opera dei giuristi, con il risultato di far emergere in primo piano la valenza etica e culturale dei diversi profili, teorici, dottrinali, tecnici, dei temi affrontati. Betti dedica, come è noto, molto spazio alla giurisprudenza, come forma di conoscenza teorica e pratica che egli concepisce, alla maniera dei classici del diritto, come legata all'interpretazione e al mutare della sensibilità sociale, etica e religiosa del tempo. La giurisprudenza cui Betti fa riferimento non si esaurisce nella ricerca dei 'precedenti' giudiziari, ma si sviluppa nel corso della storia umana e non può rinunciare perciò alla propria dimensione teorica, pur caratterizzandosi come attività pratica, consapevole del variare degli orientamenti giurisprudenziali e delle coordinate relative al mutare dei compiti professionali e sociali dei giuristi e del modo stesso in cui i giudici sono chiamati a esercitare le loro funzioni. Quando egli parla in particolare dell'esercizio della funzione di giudicare da parte dei giudici, sottolinea che nella «ponderazione comparativa degli interessi in giuoco», il giudice deve far «prevalere sugli interessi in conflitto il superiore interesse alla giusta composizione del conflitto, che è un interesse della società intera»²⁷. Si tratta di un'interpretazione giuridica o di una 'capacità ermeneutica' che si basa su valori etici e culturali ed è retta da una «alta consapevolezza della condizione umana comune al giudice e ai giudicandi»²⁸.

Betti insiste particolarmente sulla funzione sociale dei giuristi che considera organi della coscienza sociale, sviluppando un discorso giuridico e storico che fa riferimento a coordinate istituzionali profondamente diverse tra loro, nel quadro dei rispettivi modelli di diritto positivo. Una delle principali caratteristiche del modo in cui Betti affronta lo studio del diritto e dell'interpretazione giuridica è quella di muovere da un raffronto tra l'effettiva funzione sociale svolta dai giuristi e dai giudici nelle diverse esperienze sia del mondo antico che nel quadro dell'organizzazione giudiziaria

²⁷ E. BETTI, *Il processo come strumento di giustizia*, (1962) ora in, *Diritto, metodo, ermeneutica*, cit. nt. 6, p. 567. Si veda anche F. CARNELUTTI, *Diritto e processo*, Napoli 1958, n. 41-47 e n. 91, p. 115.

²⁸ BETTI, *Il processo come strumento*, cit. nt. 27, p. 570.

del suo tempo. La sua costante battaglia contro l'eccessiva specializzazione nello studio delle discipline giuridiche lo porta a cercare connessioni tra le varie forme di conoscenza storica e umanistica, approfondendo gli sviluppi reali dei fenomeni giuridici, con riferimento alle aspettative e alle richieste della società, tenendo anche conto della specificità dei linguaggi delle diverse discipline. La sua riflessione si colloca tra orientamenti culturali e didattici che vengono incontro alle esigenze etiche e sociali del Novecento, sul presupposto che lo studio del diritto abbia tutto da guadagnare da una riflessione più intensa sulla storia e sulla teoria generale dell'interpretazione. Betti è inoltre particolarmente sensibile alla ricchezza dei contenuti sociali e culturali che le espressioni del linguaggio giuridico assumono e mette in luce l'apporto dei giuristi e delle scuole di diritto alle valutazioni che orientano l'interpretazione giuridica. Betti sembra lontano dall'idea di un metodo interdisciplinare di ricerca che possa unire lo studio dei diversi linguaggi del diritto e di altre scienze sociali, tenendo conto della diversità dei fenomeni e dei metodi di studio delle discipline cui fa riferimento.

Betti auspica una conoscenza fondata sulla sincerità dell'interprete e su tipi di comunicazione e argomentazione più liberi e diretti possibile, non condizionati da appartenenze politiche, ideologiche o da comandi imperativi. La sua diffidenza nei confronti della volontà quale precipuo elemento di ogni iniziativa socialmente rilevante lo conduce a porre i contenuti delle valutazioni al centro stesso dei processi conoscitivi. La sua fiducia nel diritto, nella procedura e nei criteri di valutazione, espressi nel modo più aperto e meno schematico possibile, lo conduce a diffidare dei discorsi fondati sulla volontà e sul carattere imperativo degli atti giuridici. Il giudice in particolare deve valutare con distacco i fatti e le interpretazioni di essi, mantenendo il più alto grado di obiettività, tolleranza e imparzialità. I significati del linguaggio del diritto non sono per lui il prodotto di un'immaginaria volontà normativa che eserciti un potere permanente di comando, ma dipendono dalla funzione che il linguaggio del diritto svolge nelle diverse esperienze sociali, anche in relazione al mutare degli ordini giuridici e dei rapporti privati; egli affronta il mutare dei parametri di valutazione dei fenomeni giuridici per riflettere storicamente sui problemi dell'interpretazione, mantenendo aperti i ponti tra le diverse forme di conoscenza umana. Le considerazioni di Betti sembrano particolarmente attuali in un'epoca come la nostra, in cui spesso la crescente complessità dei rapporti sociali mal si concilia con l'esigenza della semplificazione dei problemi e di una comunicazione sociale sempre più pervasiva e spesso tendente ad alterare la consistenza reale dei fenomeni,

degli interessi in gioco e dei contesti locali, in vista di obiettivi politici di corto respiro.

5. *L'Europa, gli equilibri politici e il mutare dei principi della convivenza*

Betti è un intellettuale e un giurista europeo che non arretra di fronte all'avanzare di una cultura giuridica nuova che sembra, almeno prevalentemente, fondarsi su principi istituzionali volti a privilegiare criteri tecnici, economici, finanziari, di sviluppo sociale di tipo efficientistico; egli denuncia la mancanza di riferimento a nuovi valori etici e culturali che siano realmente condivisi da parte della collettività. Il profondo mutamento della cultura e della sensibilità etica delle nazioni europee avviene per lui soprattutto negli anni che hanno fatto seguito alle due guerre mondiali. Dalla lettura delle sue opere, in particolare da quelle in tema di interpretazione, si trae la conclusione che egli citi spesso scrittori di scuole e orientamenti anche molto diversi tra loro, non per suffragare dall'esterno le sue affermazioni, quanto per sottolineare l'importanza di alcune testimonianze volte a dimostrare quanto le opere citate abbiano potuto contribuire ad arricchire i percorsi argomentativi e le valutazioni cui egli perviene.

Il dibattito con gli storici e con i teorici dell'interpretazione degli ultimi secoli è particolarmente intenso e ricco di suggestioni: ogni tentativo di ascrivere Betti tra i seguaci di questo o quell'altro metodo ermeneutico si rivela perciò poco proficuo, rispetto al fine di una migliore comprensione delle sue conclusioni in tema di interpretazione delle norme e dei fenomeni giuridici. Il suo pensiero sembra piuttosto espressione delle riflessioni di un giurista che ha visto, nel corso della storia europea, emergere contraddizioni e veri e propri contrasti di opinioni sull'origine delle due guerre mondiali e che si è abituato a non perdere del tutto di vista le coordinate sociali e nazionali delle culture giuridiche dominanti nei singoli Paesi europei. Egli ha cercato di riflettere sulla storia d'Europa senza aderire a una determinata dottrina filosofica, ermeneutica o storiografica e si è convinto che i percorsi interpretativi dei fenomeni in corso e dei testi costituzionali non possano essere affidati ai partiti politici, né agli umori di singoli uomini politici, e neppure a quelli dell'opinione pubblica, che anch'essa varia rapidamente nei suoi orientamenti e convinzioni. Sarebbe perciò arbitrario considerarlo legato al pensiero di una particolare scuola ermeneutica o sociologica perché, nonostante la sua attenzione al pensiero di molti scrittori europei, egli si riconosce soprattutto nelle tendenze che

sottolineano un forte legame concreto con la conoscenza dei fatti e dei fenomeni sociali. Il suo trattato di teoria generale dell'interpretazione non si presenta come un libro di filosofia teorica, ma come un'opera che offre agli interpreti del diritto una teoria generale in cui collocare la riflessione sui diversi percorsi teorici dell'interpretazione giuridica.

La sua concezione dell'ermeneutica, opponendosi ad ogni logica fondata sul dogmatismo, si ispira al principio della tolleranza reciproca fondata sull'umiltà e sulla consapevolezza dei limiti di una conoscenza 'veritativa' da parte dei giuristi e degli studiosi di scienze sociali²⁹. Betti proviene da una cultura filosofica e storica che ha profondamente creduto nella superiorità intellettuale e culturale europea e che ha letto con grande attenzione le opere di teoria generale del diritto e di diritto comparato, soprattutto quelle che fanno appello ad un impegno di riflessione storica e teorica non sempre avvertito oggi con la stessa intensità del passato.

Leggere oggi le considerazioni di Betti sulla cultura giuridica europea e sulle profonde connessioni di essa con l'ambiente culturale in cui è maturata significa raccogliere una serie di elementi che testimoniano un livello di consapevolezza culturale e sociale che va ben oltre le prospettive istituzionali e le valutazioni giuridiche di quegli anni e che risponde a una imprescindibile esigenza di chiarificazione degli obiettivi di solidarietà umana e di impegno istituzionale. Egli ha letto moltissimo e ha raccolto con intelligenza testimonianze preziose per la profondità e ampiezza delle considerazioni svolte dagli scrittori sui quali egli ha profondamente meditato. Betti nutre la speranza che un comune discorso tra esperienze diverse possa in futuro essere ripreso, probabilmente quando i popoli europei avranno modo di riaprire quei profondi contatti culturali che avevano caratterizzato molti incontri di intellettuali e giuristi negli anni tra le due guerre mondiali, quando il popolo della Germania sarà ancora una volta riunito e il ricordo delle tragiche esperienze della seconda guerra potrà essere finalmente rielaborato e valutato prendendone le opportune distanze. Quel che va sottolineato è l'altezza raggiunta dalle sue valutazioni e il relativo distacco dal dibattito contingente, che ci consentono di considerare le sue conclusioni, anche quelle più difficili da condividere, come stimoli a riflettere maggiormente sulla crisi della coscienza europea in alcuni dei momenti più tragici della nostra storia continentale e nazionale.

²⁹ Cfr. ora I.W. KORZENIOWSKY, *L'ermeneutica di Emilio Betti*, Città Nuova, Assisi 2019, *passim*.